



# Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

# Principi generali del diritto successorio: modelli europei a confronto

In materia successoria esistono profonde divergenze tra i vari ordinamenti nazionali

= differenze che hanno sollecitato un ravvicinamento delle discipline nazionali e che hanno spinto all'adozione (dapprima della Convenzione dell'Aja del 1973 e poi) del Reg. (UE) n. 650/2012 (su cui v. *infra*) (così Fusaro)

# Trasmissione dei beni ereditari in Italia

**Apertura della successione** (art. 456 c.c.)

**Vocazione** (= chiamata)

**e/o delazione ereditaria** (= offerta dell'eredità) →

→ l'eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 c.c.; cfr. art. 458 c.c.: divieto di patti successori)

**Accettazione dell'eredità** (con effetti retroattivi al momento dell'apertura della successione: art. 459 c.c.): = **necessaria ai fini dell'acquisto dell'eredità**

Prima dell'accettazione (che può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario: cfr. artt. 470 e 490 c.c.):

- ▶ Art. 460 c.c.: poteri del chiamato
- ▶ Artt. 528 ss. c.c.: eredità giacente

**NB:** Il legato (a differenza dell'eredità) si acquista di diritto (senza bisogno di accettare: art. 649 c.c.; resta ferma, comunque, la facoltà di rinunciare).

Non sempre è agevole distinguere... art. 588, comma 2, c.c.

# Trasmissione dei beni ereditari in Europa

## Modelli di trasmissione ereditaria

Si distingue tra:

→ **trasmissione indiretta (mediata)** (il lascito transita attraverso un amministratore: amministra l'asse, estingue le passività e assegna il residuo ai chiamati: è così, ad esempio, nei sistemi angloamericani)

→ **trasmissione diretta (immediata)** (tipica degli ordinamenti continentali)

Cfr. Padovini, Il certificato successorio europeo,

<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3>

# Trasmissione dei beni ereditari in Europa

## Modelli di trasmissione ereditaria diretta:

- a. = automatica (es.: Germania)
- b. “differita”, perché richiede
  - ▶ l'accettazione dell'eredità (così, ad esempio, in Italia)
  - ▶ una verifica giudiziaria del titolo di acquisto (v. diritto austriaco: provvedimento giudiziario di investitura o di immissione nel possesso dei beni ereditari - *Einantwortung* - emesso all'esito del c.d. procedimento di ventilazione )

Negli  
ordinamenti  
continentali...

## 2 soluzioni principali:



→ certificato successorio o di eredità  
(*Erbschein*)



→ meccanismi alternativi di prova della  
qualità di erede e di protezione dei terzi

# Certificato di eredità v. atto di notorietà

## *Certificato di eredità o Erbschein*

- ▶ = assistito da una presunzione legale (si presume erede/legatario chi indicato come tale nel certificato)
- ▶ esiste anche in Italia: nei territori parte dell'Impero Austro-ungarico fino alla 1a guerra mondiale (in cui conservati i libri fondiari) (artt. 3, 13 ss. r.d. n. 499/1929)

## *Atto di notorietà =*

- ▶ dichiarazione che un certo fatto (= la qualità di erede) è noto in un determinato ambiente
- ▶ non ha alcun effetto particolare (intrinseco)
- ▶ si fonda sulla sanzione in cui incorre chi dichiara il falso al pubblico ufficiale che riceve l'atto;
- ▶ la tutela del traffico giuridico è affidata alle discipline sugli acquisti dall'erede apparente...

Cfr. Padovini, Il certificato successorio europeo, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3>

# Modelli a confronto

- ▶ L'*Erbschein* (reso dal giudice delle successioni) è assistito da una presunzione di correttezza →
- ▶ → Il terzo acquirente da chi risulti erede nell'*Erbschein* è tutelato
- ▶ ... la tutela viene meno solo se si provi la sua conoscenza circa l'inesattezza del certificato (o la pendenza di un procedimento diretto alla sua revoca per falsità)
- ▶ Ove non sia previsto un certificato dell'eredità: esigenza di tutelare i terzi che abbiano acquistato beni ereditari facendo affidamento sulla qualità di erede dell'alienante
  - ▶ Infatti, l'erede potrebbe agire nei loro confronti con l'azione di petizione ereditaria (cfr. art. 534, comma 1, c.c.)
  - ▶ = ostacolo per la circolazione dei beni di provenienza ereditaria
- ▶ La legge prevede perciò che siano da ritenersi salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni con l'erede apparente:
  - ▶ se si tratti di convenzioni a titolo oneroso
  - ▶ il terzo sia in buona fede (che va in tal caso provata)
  - ▶ (+ principi della pubblicità immobiliare nei casi di beni immobili o mobili registrati)

# Bibliografia

- ▶ Padovini, Il certificato successorio europeo, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3>
- ▶ Fusaro, Linee evolutive del diritto successorio europeo, in Giust. civ., 2014, 509 ss., <http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linee-evolutive-del-diritto-successorio-europeo>
- ▶ Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.